

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Taranto - II Sezione civile

2008  
TRIBUNALE DI TARANTO  
1075  
N. 5355 OBON.  
3008 BHP.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- 1) Dr. Franco Morea - Presidente
- 2) Dr. Annamaria Fasano - Giudice relatore
- 3) Dr. Antonello Pensato - Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3872 del ruolo generale anno 2006, riservata per la decisione nell'udienza del 18.2.2008,

tra

[REDACTED] rappresentata e difesa  
dall'Avv. Alessandro Greco e dall'avv. Michele di Campo, come da mandato  
in atti

- ATTRICE -

[REDACTED]



*[Handwritten signature]*

- CONVENUTA -

I procuratori delle parti costituite hanno così concluso;

Per l'attrice come da istanza di fissazione udienza depositata il 6.12.2006:

- "a) In via principale dichiarare la nullità del contratto intervenuta tra le parti per le causali di cui in narrative e per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 57.946,54 oltre interessi e rivalutazione dal di del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
- b) In via subordinata dichiarare la risoluzione del contratto per le causali indicati nel presente atto e per l'effetto condannare l'istituto di credito convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 57.946,54, oltre interessi e rivalutazione dal di del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
- c) In via ancora più gradata annullare il contratto per dolo e/o errore essenziale per le causali di cui in narrativa e per l'effetto condannare l'istituto di credito al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 57.946,54 oltre interessi e rivalutazione dal di del pagamento sino all'effettivo soddisfo;
- d) In ogni caso condannare la società convenuta anche al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 15.000.000 ovvero della diversa somma che il giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, per tutti i danni subiti dall'attrice stessa, compreso il danno morale stante l'illecito penale che il giudice potrà valutare incidenter tantum.
- e) Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiarati antistatari."

Per la convenuta come da comparsa di risposta : " Rigettare le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato a mezzo servizio postale il 20.06.2006 [redacted] conveniva in giudizio la Banca [redacted] a. assumendo quanto segue. L'attrice, nell'aprile del 2001, contattata da [redacted], quale operatore finanziario [redacted] [redacted] [redacted] sottoscriveva una proposta di adesione al piano finanziario denominata "4 You" presso la sua abitazione, sottoscrivendo alcuni documenti in bianco, venendo assicurata sulla convenienza dell'affare, nonostante avesse fatto presente di non avere esperienza nel settore finanziario.

Riferiva l'attrice che solo più tardi aveva avuto modo di comprendere come il prodotto prevedeva il finanziamento di euro 259.895,11 della durata di trenta anni al tasso fisso del 6.832 annuo, da rimborsarsi con rate mensili di euro 1704,31, vincolato ad essere investito in strumenti finanziari. Che il negozio si articolava nella concessione, da parte della banca proponente l'investimento di un finanziamento destinato esclusivamente all'acquisto di particolari strumenti finanziari ed in particolare di titoli "Republic of Italy", nonché di quote del fondo comune di investimento. Tali strumenti finanziari venivano registrati su un apposito conto corrente, vincolato in pegno a garanzia della restituzione del mutuo.

Che nel corso del rapporto [redacted] provvedeva a corrispondere 34 rate per un totale di euro 57.946,54, fino a quando, avendo appreso dai mass media delle denunce contro il prodotto fornito dalla banca, chiedeva di poter



recedere dal contratto, cui era seguita la interruzione dei pagamenti. La banca nulla comunicava per circa due anni, fino a che in data 14.2.2006 chiedeva il saldo delle 23 rate insolute per un totale di euro 39.199,13.

Eccepiva in diritto la nullità del contratto per mancata indicazione del diritto di recesso per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali. Assumendo che la clausola disciplinante il diritto di recesso della proposta di adesione al piano finanziario limitava il diritto di recesso del consumatore ai soli sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione della proposta contrattuale, mentre tale facoltà deve farsi decorrere dalla data di accettazione della proposta da parte della MPS. Inoltre, graficamente l'indicazione della clausola si presenta di contenuto e dimensione analogo a quello delle altre clausole contrattuali.

Assumeva l'attrice la nullità del contratto per violazione degli artt. 21, I c., d.lgs. n.58/98, 28 c. 1 e 29 della delibera Consob n. 11522/98, in relazione agli artt. 1418 -1343 c.c. avendo la banca disatteso le regole di comportamento degli intermediari autorizzati, posto che il cliente aveva una stipulato un contratto non adeguato al profilo di rischio dell'investitore, disattendendo l'obbligo, precedente alla stipula, di raccogliere notizie circa le condizioni economiche dell'investitore, la sua pregressa esperienza in materia di investimenti e la sua propensione al rischio, così violando l'obbligo di informativa.

**[REDACTED]** inoltre eccepiva la nullità del contratto per contrarietà alle norme dell'art. 1469 bis e ss. c.c. ravvisandosi uno squilibrio del sinallagma contrattuale in favore della banca e a totale danno dell'investitrice sia con riferimento alla sez.II n.8 che integrava una clausola limitativa del diritto di recesso, non bilanciata da analoga facoltà concessa al consumatore per l'ipotesi di recesso della banca, sia con riferimento al conflitto di



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M".

interessi, in quanto la banca non aveva fornito all'attrice tutte le relative informazioni in violazione dell'art. 27 del Regolamento Consob. L'attrice assumeva la sussistenza di squilibrio del sinallagma contrattuale in quanto la banca aveva il doppio vantaggio di autofinanziarsi per la vendita di propri prodotti finanziari ed il tasso fisso per una operazione già di per sé vantaggiosa, sicché non vi era alcuna garanzia in ordine all'investimento, che prevedeva una rischiosità molto elevata con possibilità eccedenti anche l'esborso originario. Che il contratto doveva ritenersi nullo per violazione dell'art. 1322 c.c.. Che il contratto era annullabile per dolo e/o errore essenziale in quanto concluso con modalità che non consentivano al consumatore di comprendere le caratteristiche salienti del contratto che stava sottoscrivendo e quindi di accettare il rischio dell'operazione. Che tre erano i principali fattori che avevano concorso a rendere viziato il consenso dell'attrice : 1. l'atteggiamento del promotore che le aveva illustrato un piano previdenziale e gli aveva assicurato un investimento sicuro ed a basso rischio. 2. L'oggettiva complessità del testo . 3 . Il depliant distribuito che indicava "innovazione nella previdenza" e il bollino verde che recava la scritta "rischio basso".


Pertanto, chiedeva dichiararsi la nullità o l'annullamento del contratto ed in via gradata la risoluzione per grave inadempimento della convenuta, e per l'effetto condannare la banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutti gli importi corrisposti sino al dì della sentenza, oltre interessi al tasso legale dalla rispettiva data di versamento al saldo, con vittoria di spese da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, formulando le richieste di cui sopra.



*Ma*

Si costituiva in giudizio [redacted] sostenendo che il  
4 You non poteva essere definito un investimento particolarmente rischioso  
sebbene presentasse una serie di variabili connesse all'andamento dei  
mercati. Che nessuna violazione vi era stata del disposto di cui agli artt. 21,  
28 e 29 Reg. Consob, in quanto l'attrice aveva sottoscritto il documento di  
valutazione sui rischi generali degli investimenti, dopo aver rappresentato il  
suo profilo di rischio, che appariva compatibile con l'investimento effettuato,  
circostanza che neppure controparte contestava. Che nessuna violazione  
dell'art. 30 Dlgs. 1998/58 sul diritto di recesso doveva ritenersi applicata in  
quanto la Suprema Corte non aveva mai sostenuto che la previsione del  
diritto di recesso doveva essere graficamente proposta in modo diverso dalle  
altre. Inoltre la norma consentiva di esercitare tale diritto entro il termine di  
trenta giorni, mentre il contratto sottoscritto dalle parti ne consentiva trenta.  
Che nessuna sanzione di annullabilità doveva ravvisarsi per violazione  
dell'art. 1469 bis c.c., in quanto la norma non commina la annullabilità ma  
solo l'inefficacia della clausola medesima, mentre l'art. 8 sez.II del contratto  
era a favore del cliente perché gli attribuiva una facoltà, quella dell'anticipato  
rimborso. Che nessuna violazione dell'art. 27 Reg. Consob n. 11522 del 98  
si poteva configurare in quanto l'art. 5 parte 2 sez. III del contratto non  
teneva conto che la clausola si riferiva alla semplice autorizzazione alla  
banca ad agire in conflitto di interessi, mentre l'informativa sul conflitto  
veniva data a pag. 2 del contratto secondo capoverso, e ripetuta all' art. 3  
sez.IV.

Che priva di fondamento appariva l'azione ex art. 1338, 1339 e 1440 c.c.  
proposta per quanto rinviene dalla documentazione in atti tutta regolarmente  
sottoscritta dall'attore.



28-SET-2008 17:30 Da STUDIO LEGALIS...  
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite. All'udienza collegiale del 18.02.2008, previa acquisizione di pertinente documentazione, espletamento di prove orali, la causa veniva riservata per la decisione preceduta dalla discussione orale.

Il Collegio si riservava il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi, ex art. 16 comma 5 del D.lgs. n.5/2003, data la complessità della controversia determinata dalla pluralità di domande ed eccezioni formulate dalle parti e dalle questioni di diritto da risolvere.


#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda avanzata in via principale [redacted], con cui la stessa ha chiesto dichiararsi la nullità o annullamento del piano di investimento denominato "4 You", sottoscritto in data 9-4-2001, con la filiale di [redacted]

[redacted] documento versato in atti da parte convenuta, merita accoglimento nei termini di cui in motivazione.

La banca ha, altresì, esibito la scheda di individuazione del profilo del cliente, il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, Piano Finanziario denominato 4 you, atti sottoscritti da [redacted] dalla stessa non contestati.

1. Esaminando con ordine le questioni prospettate dalle parti va rigettata la domanda di nullità del contratto per mancata indicazione del diritto di recesso per i contratti stipulati fuori dai locali commerciali. La proposta di adesione al piano finanziario 4 You contiene espressamente la clausola sul diritto di recesso ai sensi dell'art. 30 VI comma del d.lgs n. 58/98 ( pag. 2)



E' noto al Collegio che, in tema di contratti relativi all'acquisto di strumenti finanziari stipulati fuori sede, è nullo il contratto sottoscritto dall'investitore qualora nell'atto non sia espressamente indicata la facoltà di recesso ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 58 del 1998. La norma dispone che la facoltà di recesso gratuito dell'investitore può essere esercitata entro sette giorni dalla sottoscrizione e non, come assume parte attrice, dall'accettazione della proposta. Va ancora precisato che nessuna sanzione di nullità viene comminata nel caso in cui le caratteristiche grafiche si presentano di contenuto e dimensioni analoghe a quello delle altre clausole contrattuali. La giurisprudenza citata dall'attrice fa riferimento solo alla possibilità di esercitare il recesso anche tardivamente in caso le caratteristiche grafiche della clausola sul recesso non la evidenziano in modo autonomo rispetto alle altre ( Cass. n. 14762/2003).

2. Ciò premesso, giova precisare che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti va dunque esaminato alla stregua del piano finanziario denominato "4 you", comprendente più contratti tra loro funzionalmente collegati.

In base a tale rapporto contrattuale la banca convenuta ha erogato all'attore un finanziamento dell'importo di lire 503.228.000, da rimborsarsi al tasso del 6,8325% con rate mensili di lire 3.300.000 per la durata di trent'anni, in cambio dell'acquisto di titoli " Republic of Italy" e della sottoscrizione di quote del fondo comune di investimento "spazio euro. NM" per un controvalore di lire 197.966.912.

I predetti titoli sarebbero stati costituiti in pegno in favore della banca a garanzia del rimborso di tutto quanto dovuto alla banca in dipendenza del finanziamento stesso. L'acquisto dei titoli " Republic of Italy" è avvenuto per un valore nominale di lire 704.000.



I titoli a reddito fisso, acquistati ad un prezzo inferiore al valore nominale, permettono al cliente di acquisire alla scadenza un capitale certo, di importo predeterminato, tale da garantire il recupero della sorte capitale e di una parte degli interessi versati alla banca per il rimborso del finanziamento. L'aumento del valore delle quote del Fondo Comune di investimento, alla scadenza del contratto, dovrebbe assicurare al sottoscrittore, oltre al recupero degli interessi non coperti dal valore nominale dei titoli a reddito fisso ed alle spese di gestione dei titoli, un profitto più o meno elevato, correlato all'andamento dei mercati finanziari. Il rendimento dei fondi costituisce la componente aleatoria dell'operazione, condizionata dall'andamento dei mercati finanziari nei trent'anni successivi alla sottoscrizione. Il piano infine è coperto da garanzia assicurativa per il cliente. In sostanza, l'accordo contempla l'erogazione di un finanziamento a lungo termine per l'acquisto immediato di strumenti finanziari, garantito da pegno su titoli, custoditi dalla banca e da copertura assicurativa.

L'indirizzo prevalente della giurisprudenza ritiene che il contratto "4 You" viene a rappresentare effettivamente, secondo le previsioni, uno strumento di risparmio con finalità latamente previdenziali, essendo strutturato in guisa tale da assicurare il recupero integrale del capitale e degli interessi versati, e in più, il margine assicurato dal rendimento dei fondi comuni acquistati e negoziati dal cliente nel corso dei trenta anni (cfr. Trib. Bari sez.II 8.6.2006).

Una sintetica qualificazione giuridica del contratto consente di ritenere che il meccanismo negoziale si risolve nella erogazione di un mutuo di scopo a lungo termine destinato a consentire al cliente una operazione di investimento mediante l'acquisto immediato di prodotti finanziari, custoditi dalla stessa banca e garantiti da copertura assicurativa, fattispecie espressamente prevista

dall'art. 1 c. 6 lett. c. T.U. Fin. E' circostanza nota che l'investimento in fondi azionari è un operazione aleatoria, che risente delle oscillazioni del mercato soprattutto nel breve periodo. La circostanza altrettanto nota è quella per cui l'investimento in fondi comuni non è nella disponibilità della banca, non potendo essere noto l'andamento del fondo azionario nel periodo di vigenza del contratto, ne consegue che i diversi rilievi di nullità e annullabilità, non possono trovare accoglimento.

Che sotto tale profilo, in particolare, non pare fondata la domanda di nullità per mancanza di meritevolezza dell'operazione contrattuale che si sostiene posta in essere in violazione dell'art. 1322 c.c.

3. L'attrice assume la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative di cui agli artt. 21 e ss D.lgs. 58/1998 in relazione agli artt. 1418 - 1343 c.c., secondo cui gli istituti bancari devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Orbene, a questo disposizione non può annettersi carattere di imperatività. A prescindere dal rilievo che non è espressamente comminata la nullità per il caso di violazione, sta di fatto che essa si limita a prescrivere canoni di comportamento, rilevanti nel rapporto amministrativo tra istituto ed autorità di vigilanza, tuttavia senza incidenza diretta ed immediata nel rapporto banca - investitore. A conferma di tanto, difetta nell'art. 21 T.U.L.F. eventuale richiamo ai negozi posti in essere in violazione dei modelli comportamentali ivi elencati. In sostanza, né dal tenore letterale, funzionale alla sola descrizione delle tipologie di condotta, né da altri elementi è dato desumere né la presunta natura inderogabile della norma, peraltro incompatibile con la



rispettiva generica formulazione, né la sua incidenza sul piano della validità dei negozi posti in essere in presunta violazione.

Sempre per le medesime considerazioni la domanda di nullità nel caso di specie per l'inosservanza delle regole di comportamento previste dall'art. 2 del d.lgs. n. 58/98 specificate negli artt. 27, 28, e 29 del regolamento di attuazione adottato dalla Consob, non può essere accolta.

Non può peraltro prescindersi dalla considerazione che nel T.U.F. si rinviene un'analitica regolamentazione dei casi di nullità del contratto di intermediazione mobiliare, e segnatamente nelle ipotesi di mancanza di forma scritta e di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico, che non possono essere fatte valere dalla banca, né sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma solamente dal cliente ( art. 23, co.2 e 3); analoghe disposizioni regolano la gestione dei portafogli di investimento ( art. 24). Il legislatore non ha quindi previsto altre ipotesi di nullità, ragione per cui accedere alla tesi sostenuta dall'attrice significa introdurre nel sistema nuove ipotesi di nullità, peraltro rilevabili d'ufficio e non da parte del cliente, come invece previsto dalla normativa di settore.

4. Sostiene l'attrice la nullità del contratto per contrarietà alle norme dell'art. 1469 bis c.c. L'eccezione è infondata.

Posto che l'eventuale violazione degli artt. 1469 bis e ss. determinerebbe l'invalidità delle singole clausole interessate e non dell'intero contratto, deve comunque escludersi che le clausole del contratto abbiano natura vessatoria .

Ai sensi della norma, lo squilibrio rilevante ai fini della vessatorietà deve concernere " i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto", ossia assume rilievo il solo equilibrio regolamentare tra i diritti e gli obblighi delle parti,

dal vincolo negoziale a propria discrezione, magari anche e soprattutto quando l'andamento dei mercati si riveli particolarmente favorevole al cliente. Ne consegue l'insussistenza dell'eccezione squilibrio del sinallagma contrattuale.

6. Da ultimo è da escludere che la banca nella specie abbia operato in una situazione di conflitto di interessi, al di là del fatto se sia stato correttamente adempiuto l'obbligo di evidenziare al cliente la situazione di conflitto e di raccogliere la dichiarazione dello stesso di volere ciò nonostante l'operazione.

Anche nell'ipotesi in cui l'intermediario suggerisca l'acquisto in contropartita diretta di titoli già esistenti nel suo patrimonio, non ricorra per ciò solo una fattispecie standardizzata di conflitto di interessi, dovendo invece verificarsi se tale invito sia finalizzato a realizzare l'interesse dell'intermediario a scapito del cliente. Tale situazione non ricorre nel caso in esame posto che la banca provvedeva all'acquisto di titoli sul mercato primario per eseguirne contestualmente la vendita alla clientela. Nessun elemento l'attrice ha fornito in senso contrario.

7. Va, invece, accolta, perché fondata la domanda di annullamento per errore proposta dall'attrice. Le emergenze processuali consentono di ritenere che il contratto è stato concluso con modalità che di fatto non hanno consentito a [REDACTED] di comprenderne effettivamente le caratteristiche salienti e quindi di assumersene il rischio. L'attrice, nel corso dell'istruttoria, ha provato di aver stipulato il contratto de quo presso la sua abitazione e che la proposta di adesione al piano 4 You venne sottoscritta dalla stessa ma alcune parti furono lasciate in bianco. Ciò premesso non può escludersi, tenuto conto dell'atteggiamento del promotore che aveva posto in evidenza



l'aspetto previdenziale del piano ( v. dichiarazioni [redacted]  
[redacted] che l'attrice non ne avesse  
compreso pienamente il significato [redacted] afferma che l'attrice  
non era avvezza al mercato borsistico e/o finanziario) con conseguente vizio  
della volontà, incorrendo in errore essenziale e riconoscibile in ordine alla  
natura dell'operazione finanziaria posta in essere.

Nella specie l'errore verteva proprio sulla identità ovvero su una qualità  
dell'oggetto della prestazione ( art. 1429 n. 2 c.c.) intesa nel senso di  
conformazione giuridica e materiale del titolo acquistato .

Il comportamento osservato dalla parte, che ebbe a sottoscrivere  
documentazione in bianco, le modalità di stipulazione dello stesso, il fatto  
che fosse il primo investimento finanziario, l'eccessivo importo del  
finanziamento e quindi della relativa rata mensile, circa lire 3.300.000, da  
pagare per trenta anni maggiorata di interessi, rappresentano indici chiari  
dell'errore in cui è incorsa la stipulante, persona di scarsa esperienza  
finanziaria, percettrice di un reddito fisso mensile corrispondente a quello di  
una impiegata regionale, che non poteva essere in grado di apprezzare bene i  
profili dell'investimento e di determinarsi di conseguenza. Ragionevolmente  
tutto ciò induce a presumere che se [redacted] avesse compreso le  
informazioni dovute al momento della contrattazione ( v. dichiarazioni di  
Palieri e di Antonaci) e ne avesse apprezzato il significato, non avrebbe  
stipulato il contratto. L'errore in cui è incorsa la stipulante oltre ad essere  
essenziale era sicuramente riconoscibilità dall'altro contraente ( 90/2518).

All'annullamento per errore del contratto "4You" n.2005058 stipulato il 9-4-  
2001, consegue l'obbligo ex art. 2033 c.c. di restituzione [redacted]  
delle somme versate in esecuzione delle operazioni indicate. Considerato



l'investimento iniziale, la domanda di ripetizione va accolta nei limiti della somma corrispondente a tutti gli importi versati sino al dì della sentenza.


Parte attrice ha allegato nell'atto introduttivo di lite di aver versato nel corso del rapporto la somma di euro 57,946,54 corrispondente a n. 34 rate, circostanza non contestata dalla banca convenuta.

Sulla somma da restituire di euro 57,946,54 la banca deve gli interessi, ai sensi dell'art. 2033 c.c., presumendosi la buona fede fino a prova contraria.

Secondo i principi generali tali interessi devono farsi decorrere dalla domanda, vale a dire dalla notificazione dell'atto di citazione. Gli interessi, a norma dell'art. 1224 c.III c.c. ed in mancanza di una diversa pattuizione scritta, sono da commisurare al tasso legale.

Quanto alla richiesta di rivalutazione monetaria della somma, occorre ricordare che, trattandosi di obbligazione di valuta, il creditore aveva l'onere di dimostrare il maggior danno subito per effetto del ritardato adempimento (art. 1224 II c. c.c.). A tale onere l'attrice non ha assolto, sicchè la domanda relativa alla rivalutazione monetaria deve essere rigettata.

8. Infine va rigettata la domanda di risarcimento di tutti i danni che l'attrice assume di aver subito, compreso il danno morale ed esistenziale, stante l'illecito penale da valutarsi incidenter tantum. [REDACTED] non ha in alcun modo allegato nel corso del giudizio l'illecito penale che assume aver subito, né i danni, compreso quello morale, patiti. Ne consegue il rigetto della domanda generica e priva di riscontro probatorio, essendo da escludere che anche laddove si dovesse ritenere la sussistenza di un illecito, il danno patrimoniale e non patrimoniale ne rappresenti una conseguenza automatica (Cass. civ. sez.III 27.7.2006 n. 17144). Ogni altra domanda proposta va rigettata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita. Le spese di lite



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bianchi".

liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto dell'attività procuratoria svolta e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulle domande proposte da [REDACTED]

[REDACTED] uditi i procuratori delle parti nelle conclusioni come sopra precisate, disattesa ogni altra istanza, eccezione e conclusione, così decide:

1) accoglie la domanda proposta da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara l'annullamento del contratto denominato "4You" n. [REDACTED] del 31.12.2007 stipulato tra le parti.

2) Condanna la banca convenuta a restituire a [REDACTED] somma di euro 57,946,54, oltre interessi legali su detta somma dal di della domanda fino al saldo.

3) Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.

3) Condanna la banca convenuta a pagare le spese e compensi di lite da liquidarsi complessivamente in € 3.530,94, di cui €1.367,00 per diritti e € 1650,00 per onorari, il resto per esborsi, oltre R.S.G., Cap ed Iva come per legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Così è deciso, in Taranto, nella camera di consiglio del 3.3.2008

L'estensore

(dott.ssa Annamaria Fasano)


IL Presidente

(dott. Franco Morea)



DEPOSITATA OGGI 3 LUG. 2008  
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL CANCELLIERE  
16 (Giovanna MARTA)



D. L. Comp  
16152